



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. MICHELE MONTELEONE

PRESIDENTE

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI

GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO

GIUDICE REL. EST.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 93/2022 R.G. Prefallimentare,

TRA

GIUNTI SERVICE DI GIUNTI SILVANO & C. S.A.S., in persona del l.r. *p.t.*, rapp.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Francesco D'ANIELLO e dall'Avv. Francesco SOZZI, senza domiciliazione nel circondario ma con indicazione di indirizzo di PEC;

RICORRENTE

E

SABEL RACING SERVICE S.R.L.S., in persona del l.r. *p.t.*;

RESISTENTE non costituita

avente ad oggetto: Dichiarazione di fallimento

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La GIUNTI SERVICE DI GIUNTI SILVANO & C. S.A.S. chiedeva a questo Tribunale che fosse dichiarato il fallimento della SABEL RACING SERVICE S.R.L.S.

La GIUNTI SERVICE DI GIUNTI SILVANO & C. S.A.S. era creditrice, nei confronti della SABEL RACING SERVICE S.R.L.S., della complessiva somma di euro 17.858,62, di cui euro 15.860,00 per effetti cambiari scaduti e non pagati a far data dal 31 Dicembre 2019 al 31 Dicembre 2020, ed euro 1.998,62 per spese di protesto.

2. La SABEL RACING SERVICE S.R.L.S. non si costituiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. La SABEL RACING SERVICE S.R.L.S. è una società con oggetto sociale di natura commerciale, nel settore dell'allestimento di tende, della posa in opera di copertura e costruzione di ossature e tetti di edifici, e, più in generale, delle costruzioni: e, dunque, è soggetta al fallimento, ai sensi dell'art. 1, co. 1, l.f.

La sussistenza delle cause di esenzione dal fallimento costituisce eccezione rispetto alla regola della suscettibilità degli imprenditori commerciali al fallimento: sicché la parte debitrice deve provare tale sussistenza (Cass. civ., Sez. VI - 1, 1°.12.2022, ord. n. 35381; Cass. civ., Sez. I, 9.11.2020, ord. n. 25025; Cass. civ., Sez. VI - 1, 20.12.2018, ord. n. 33091; Cass. civ., Sez. I, 31.5.2017, ord. n. 13746).

Nella specie, l'esenzione non è stata né dedotta, né documentata, neppure essendosi costituita la debitrice.

2. Il complesso dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria prefallimentare (cfr. la documentazione depositata dalla ricorrente e la relazione della Guardia di Finanza, dalla quale emergono debiti nei confronti di diversi enti pubblici), eccede i trentamila euro: è rispettato, pertanto, il requisito imposto dall'art. 15, co. 9, l.f.

3. Lo stato d'insolvenza, il quale «*si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*» (art. 5, co. 2, l.f.), deve, nella specie, essere reputato esistere.

La società fallenda non ha pagato, se non parzialmente, il debito, vantato dalla ricorrente, relativo alla cessione di un semirimorchio (cfr. la fattura depositata), e regolato attraverso cambiali, rimaste insolute e protestate.

Si aggiungano i numerosi debiti nei riguardi di enti pubblici (tributi, oneri contributivi, sanzioni amministrative pecuniarie).

Nessuna deduzione difensiva è stata sollevata dalla resistente, non costituitasi: pur senza che ciò concreti ammissione, il Tribunale non ha potuto disporre di elementi che, eventualmente, contrastassero quelli adottati dalla parte ricorrente, od acquisiti mediante la Polizia Tributaria.

Non risulta un patrimonio immobiliare o mobiliare (veicoli risultano dal PRA fino al 2021), idoneo alla garanzia del credito.

L'ultimo bilancio depositato risale (si evince dalla visura camerale) al 2019, mentre l'ultimo dato, relativo agli addetti all'impresa, presente nella medesima visura camerale, si ferma al 31 Dicembre 2020.

La dichiarazione dei redditi è stata presentata fino al 2020; il modello IVA fino al 2021.

L'impresa, pertanto, seppur formalmente esistente perché non cancellata dal registro, ha verosimilmente cessato ogni attività: sicché non può creare nuovo reddito.

L'insieme di tali elementi comprova l'insolvenza.

4. Deve, in conclusione, essere dichiarato il fallimento della SABEL RACING SERVICE S.R.L.S.

5. Sulle spese di lite, nel rapporto tra istante e fallenda, non si può emettere pronunzia, in quanto la dichiarazione di fallimento comporta che della questione debba trattarsi, se del caso, nella fase della formazione dello stato passivo.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE

pronunziando nel giudizio iscritto al n. 93/2022 R.G. Prefallimentare, promosso dalla **GIUNTI SERVICE DI GIUNTI SILVANO & C. S.A.S.**, in persona del l.r. *p.t.*, contro la **SABEL RACING SERVICE S.R.L.S.**, in persona del l.r. *p.t.*, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. dichiara il fallimento della SABEL RACING SERVICE S.R.L.S., in persona del l.r. *p.t.*, corrente in Benevento (BN), alla Via Liborio Pizzella, n. 2 (C.F. e Partita I.V.A. 01267760625);
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina Curatore l'Avv. Giuseppe BOSCO, del Foro di Benevento;
4. ordina alla parte fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni;
5. stabilisce che l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo si svolgerà nel Palazzo di Giustizia di Benevento, nella stanza numero 361, il giorno 9 Novembre_2023, alle ore 10:15;
6. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza, di cui al capo precedente, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7. dichiara non doversi pronunziare sulle spese;
8. manda al Cancelliere perché richieda la notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile, al Pubblico Ministero ed a chi è stato dichiarato fallito, ed affinché comunichi la medesima sentenza per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile, al Curatore ed al richiedente il fallimento;
9. manda al Cancelliere per l'esecuzione degli adempimenti necessari all'annotazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 5 Luglio 2023

IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO

IL PRESIDENTE
DOTT. MICHELE MONTELEONE

